

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>SEDE</b><br/> 00187 ROMA<br/> VIA LOMBARDIA 30<br/> TEL. 06.4203591<br/> FAX 06.484.704<br/> e-mail: <a href="mailto:uilca@uilca.it">uilca@uilca.it</a><br/> pagina web: <a href="http://www.uilca.it">www.uilca.it</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI**

Aderente a Union Network International - UNI

SEGRETERIA NAZIONALE dipartimenti contrattuale-legale e previdenza  
maggio 2012

# **LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I GIOVANI**

La previdenza complementare assume per i giovani un aspetto di fondamentale importanza in quanto l'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), con il sistema di calcolo contributivo, e' in grado di assicurare un tasso copertura pensionistico (c.d. tasso di sostituzione) notevolmente inferiore a quello garantito con il sistema retributivo determinando, pertanto, la necessità di provvedere ad un' integrazione della pensione pubblica attraverso l'adesione ai fondi pensione complementari.

La prima disciplina organica della previdenza complementare risale al DLgs 21 aprile 1993 n. 124. Tale normativa è stata successivamente modificata con il DLgs 18 febbraio 2000 n. 47 per giungere all'attuale disciplina prevista dal DLgs 5 dicembre 2005 n. 252 che ha ridisegnato e razionalizzato la previdenza complementare disponendo in un testo normativo tutta la disciplina in materia.

**Per consentire ai lavoratori di avere, anche durante il periodo del pensionamento, un reddito non troppo diverso da quello percepito nella vita lavorativa, la legge si propone di sviluppare un sistema pensionistico basato su due pilastri: il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap....) e assicura la pensione base; il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare il cui fine è quello di integrare le prestazioni della previdenza pubblica. L'adesione a forme di pensionistiche complementari sarà quindi fondamentale per garantire agli anziani di domani pensioni di importo adeguato.**

Nel settore del credito molte banche, su iniziativa delle Parti Sociali ed ancor prima dell'introduzione della disciplina organica di cui al DLgs 124/1993 sopra richiamato, avevano provveduto ad istituire nelle proprie aziende forme pensionistiche complementari denominate *preesistenti*. Di norma, questi fondi preesistenti sono caratterizzati da un regime che garantisce agli iscritti "prestazioni definite" mentre l'attuale sistema della previdenza complementare è basato sulla "contribuzione definita" dove la prestazione risulta essere variabile in funzione dei contributi versati e dei risultati della gestione finanziaria da parte dei Fondi stessi.

Secondo quanto previsto dall'art.8 comma 1) del DLgs 252/2005 la contribuzione ai fondi pensione avviene tramite il contributo del datore di lavoro, il contributo del lavoratore ed il conferimento del TFR maturando.

La contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro è generalmente fissata in una misura minima mediante accordi collettivi, anche aziendali.

Per quanto riguarda il conferimento del TFR, l'art.8 comma 7) prevede che la decisione del lavoratore di conferire il TFR maturando ad un Fondo Pensione **( e quindi, per i giovani, di aderire alla previdenza complementare)** può essere espressa in modo *esplicito* oppure in modo *tacito* .

Relativamente alla forma di decisione *esplicita*, l'art. 8 comma 7) lettera a) del DLgs 252/2005 precisa che "entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta". La decisione di conferimento del TFR maturando alla forma di previdenza complementare è irrevocabile. Mentre è possibile aderire successivamente .

Per quanto attiene invece alla forma di decisione *tacita*, l'art. 8 comma 7) alla lettera b) precisa che qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi dalla data di assunzione, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi. Questa è la forma cosiddetta del *silenzio- assenso*.

**Destinare il trattamento di fine rapporto a un fondo pensione comporta che il lavoratore ha deciso di rinunciare alla somma che gli spetterebbe in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, a favore di una rendita aggiuntiva a quella che gli erogherà, con il pensionamento, la previdenza pubblica.**

**La legge si propone di promuovere l'adesione ai fondi pensione e il loro finanziamento consentendo di accedere alla previdenza complementare anche con il solo conferimento del TFR.**

**Nella scelta fra il mantenimento del TFR presso il datore e l'adesione ad una forma complementare, va tenuto conto che nel primo caso si ha un incremento della quota di TFR maturata nell'anno (tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat), mentre la seconda andrà a costituire, o ad integrare, la posizione individuale al Fondo Pensione. Va inoltre considerato che, analogamente a quanto previsto per il TFR, l'iscritto al fondo pensione ha diritto a richiedere un'anticipazione della sua posizione individuale.**

Nel CCNL 8 dicembre 2007, all' art. 26, è stato previsto che la previdenza complementare sia materia demandata alla contrattazione integrativa aziendale. Inoltre, risulta all'Appendice n. 2 del contratto un invito che si riporta integralmente:

"Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell'1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. "vecchio iscritto" ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, che, nell'ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;
- che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;
- che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva."

**Nel nuovo CCNL del 19 gennaio 2012, l'articolo 26 è stato integrato con la seguente previsione:**

**"le parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere, nei confronti dei nuovi assunti (alle condizioni previste dall'art.15), iscritti a forme di previdenza complementare aziendale, una contribuzione datoriale del 4% per 4 anni dalla data di assunzione, in considerazione della minor retribuzione e conseguente minor contribuzione obbligatoria".**

Le contribuzioni ai fondi pensione godono della deducibilità fiscale dal reddito fino ad Euro 5164,57. L'art 8 comma 6 del DLgs 252/2005 prevede inoltre che per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2008 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annuo.

Per quanto riguarda la disciplina fiscale dei Fondi Pensione, a differenza di altri Paesi in Italia vige la tassazione che viene espressa con l'acronimo E T T, che sta a significare le tre fasi temporali della vita della posizione individuale ai fini della tassazione.

La prima fase, quella dell'accumulo è esente (E), i rendimenti vengono tassati all'11 % anno per anno (T), così come viene tassata la prestazione finale (T)

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70 del 18 dicembre 2007 descrive il regime di tassazione delle prestazioni, del riscatto totale e parziale e delle anticipazioni per spese sanitarie; queste prestazioni subiscono un'imposta sostitutiva del 15 % che si riduce di uno 0,30 % per ogni anno successivo al 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino ad un massimo di riduzione di 6 punti percentuali (dunque l'aliquota minima è del 9 %)

I riscatti immediati, vale a dire quelli senza aver maturato i requisiti di accesso stabiliti dal regime obbligatorio con almeno 5 anni di iscrizione a forme previdenziali complementari, e le anticipazioni diverse dalle spese sanitarie sono sottoposte all'aliquota del 23 %.